



# COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

## Deliberazione n. 51 in data 09/10/2017

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **nove** del mese di **Ottobre**, alle ore **21.00** presso **Sala Consiliare**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	GESUALDI Filippo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CERUTTI Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	MISIANO Enzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	VEZZARO Sidonia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CASSINERIO Pierangela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	BONARRIGO Concetta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	POZZI Alessandro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
8	CATANIA Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	SABETTI Alfredo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PIANTANIDA Elena Marina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	COLOMBO Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	FERRARI Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	REGALIA Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Totale presenti: 12**

**Totale assenti: 1**

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Rocco Roccia**.

Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

... omissis discussione .....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Partecipate - Sig. Filippo GESUADI:

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato altresì** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ferno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali per quanto di loro competenza;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'*Allegato A* alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e

quindi dall'approvazione della presente delibera e che, non ricorrendo le condizioni sopra elencate, non si prevede alcuna alienazione delle società partecipate;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto** delle indicazioni pervenute dalle società oggetto di ricognizione in ordine alle partecipazioni detenute;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti (deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 31/03/2016) e riepilogati nell'*Allegato A*), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 04/10/2017 - *Allegato B*);

**Sentito** il parere della Commissione Affari generali ed istituzionali tenutasi in data 06/10/2017;

**Preso atto** dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dai competenti Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica ed espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Piantanida, Colombo, Ferrari, Regalia), espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri votanti,

## **DELIBERA**

**I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da *Allegato A*) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;**

**II. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni:**

– Società Ferno Par.co. s.r.l., in liquidazione nel 2015 e cessata a far data dal 29/01/2016;

– Società Ferno Farma.co s.r.l., S.A.P. s.r.l., Accam s.p.a., che saranno oggetto di contenimento dei costi di funzionamento/incremento di entrate, in conformità al Piano di Razionalizzazione di cui all'*Allegato A*);

– Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore s.p.a., attualmente mantenuta senza interventi di razionalizzazione, che sarà oggetto di aggregazione mediante fusione con la società Alfa s.r.l. entro le tempistiche stabilite dalla normativa in materia di svolgimento del servizio idrico integrato tramite gli Ambiti Territoriali Ottimali;

- Società Alfa s.r.l., e S.E.A. s.p.a. che saranno mantenute senza porre in essere alcuna azione di razionalizzazione (in particolare per Alfa s.r.l. si attende la piena operatività della società ai sensi della vigente normativa in materia di servizio idrico integrato tramite gli Ambiti Territoriali Ottimali);

**III. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.**

A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

**IV. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;**

V. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

**Stante l'urgenza di adottare il presente atto in considerazione delle scadenze previste dalla Legge,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Piantanida, Colombo, Ferrari, Regalia), espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Sig. Massimiliano Catania**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Rocco Roccia**



# COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NUMERO: 54/2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,  
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO  
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE  
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

## PARERE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Ferno, 09/10/2017

IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA ED  
ECONOMATO

Emanuela Bertoni

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NUMERO: 54/2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,  
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO  
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE  
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

## PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:

Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 09/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAGIONERIA ED ECONOMATO

Emanuela Bertoni

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 09/10/2017

### **ESECUTIVITA'**

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi di legge il 09/10/2017 dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Ferno, 16/10/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Rocco Roccia**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

COMUNE DI FERNO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL' ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

COMUNE DI FERNO

ENTRATA - Prot.num. 0017237 del 05/10/2017

tit. 4.6

Area Ragioneria Ed Economato

Il Revisore del Comune di Ferno ,

-Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

-Rilevato che l'art. 24 del DLGS 175-2016 prevede che entro il 30 settembre 2017 il Comune debba provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute , individuando quelle che devono essere alienate;

-Rilevato che l'art. 4 ai commi 2 e 3, del DLGS 175-2016 prevede che un ente locale possa mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività aventi ad oggetto una delle seguenti attività :

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) programmazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di bene e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

o al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

-Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs 175-2016 ossia :- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ; - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Erte, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 3. previste dall'art. 20, c. 2,;

-Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- Esaminata la relazione predisposta e allegata alla bozza di delibera di Consiglio Comunale ;
- Rilevato che le società Servizi acque potabili spa , Tutela ambientale Arno , Rile e Tenore spa ,Alfa srl , saranno interessate in tutto o in parte da processi di razionalizzazione ed integrazione conseguenti alla legislazione in materia di Gestore unico del servizio idrico in provincia di Varese ;
- Rilevato che per le società Accam spa è stata già programmata in assemblea ordinaria la messa in liquidazione della società nel 2021 ;
- Rilevato che le società Ferno Framaco srl , S.E.A. spa rispettano le condizioni per il mantenimento ;
- Osservato che le partecipazioni in queste ultime due società, essendo meno strategiche per la gestione del comune , potranno in futuro , valutando anche le condizioni del mercato , essere alienate
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell' area contabile

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

Alla ricognizione di tutte le partecipazioni,

Remedello 04.10.2017

Il Revisore

Dott. Claudio Cavallari

